



Piano Sociale di Zona

COMUNI DI: • ARLUNO • BAREGGIO • BOFFALORA S/TICINO • CASOREZZO • CORBETTA • MAGENTA • MARCALLO C/CASONE • MESERO • OSSONA • ROBECCO S/NAVIGLIO • S.STEFANO TICINO • SEDRIANO • VITTUONE

CRITERI UNITARI D'ACCESSO E ORGANIZZATIVI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI

Definizione

Il Servizio di Assistenza Domiciliare Minori (ADM) consiste nel complesso di prestazioni di natura socio-educativa rivolte a minori in situazione di disagio e alle loro famiglie e che si esplica sia all'interno dell'ambito familiare, identificato quale luogo privilegiato di crescita, sia nei luoghi abitualmente frequentati dai soggetti destinatari dell'intervento, sia presso locali individuati dal Comune, che in diverse realtà territoriali individuate da progetti specifici.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare Minori (ADM) svolge un ruolo di supporto al minore e alle figure genitoriali all'interno di realtà familiari che presentino fragilità e problematicità, al fine di costruire un percorso educativo che ponga il minore in una situazione più consona ai suoi bisogni evolutivi.

L'intervento educativo domiciliare si pone dunque come "ponte" tra il minore in difficoltà o a rischio di emarginazione, la sua famiglia ed il territorio, come accompagnamento preventivo, sostegno e tutela del percorso di crescita.

Obiettivi

L'ADM persegue i seguenti obiettivi:

⇒ nei riguardi del minore

- favorire modalità di relazione adeguate, in particolare all'interno del contesto familiare;
- offrire uno spazio di ascolto, di rielaborazione e di condivisione dei propri vissuti, finalizzato alla valorizzazione di sé e delle proprie potenzialità;
- orientare e favorire la socializzazione del minore, facilitando l'integrazione nel proprio contesto di vita;
- permettere la realizzazione di esperienze positive, funzionali alla crescita;
- favorire l'integrazione scolastica del minore fornendo anche supporto al percorso di apprendimento e privilegiando l'accompagnamento e l'inserimento verso le risorse presenti sul territorio.

⇒ nei riguardi del nucleo familiare

- promuovere nelle figure parentali l'espressione di adeguate competenze genitoriali e l'assunzione delle proprie responsabilità, valorizzando le risorse esistenti anche per favorire dove possibile il mantenimento del minore in famiglia;
- facilitare un corretto accesso ai servizi per poter meglio intervenire sul bisogno.

⇒ nei riguardi della rete sociale

- stimolare processi di inclusione del minore e della famiglia nel contesto sociale.

Il servizio dovrà necessariamente valutare le dinamiche relazionali del contesto familiare al fine di definire gli interventi più idonei a tutela del minore.

Normativa di riferimento

La progettazione, l'esecuzione e la gestione dei servizi dovranno espressamente riferirsi, perseguendone finalità ed obiettivi, alle disposizioni vigenti in materia di gestione di servizi per minori. A titolo indicativo e non esaustivo si riportano in particolare:

- Legge 104/1992
- D.P.C.M. 14 febbraio 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie";
- Legge n. 328/2000;
- L.R. Regione Lombardia 3/2008
- L.R. Regione Lombardia 1/2000
- L.R. Regione Lombardia 34/2004
- Circolare Regione Lombardia n.35/2007
- Deliberazione Regione Lombardia 4757/2013
- Linee guida regionali per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori con le loro famiglie, Dgr X/4821/2016.
- Linee guida per il riordino e l'orientamento dei servizi dedicati alla tutela dei minori vittime di violenza Dgr n. 20100 del 23 dicembre 2004

Destinatari

Il servizio è rivolto a minori (0-18 anni) e alle loro famiglie che rientrano nei seguenti contesti:

- minori e loro famiglie destinatari di provvedimenti degli Organi giudiziari (Tribunale Ordinario tribunale per minorenni – Giudice Tutelare/Procura minorile);
- minori in condizioni di disagio socio-relazionale che necessitano di interventi educativi prevalentemente in ambito familiare e/o extra scolastico anche segnalati da altri servizi specialistici;

Nel caso di proseguo amministrativo è possibile per il Comune consentire la prosecuzione del progetto sino al 21°anno di età.

Gli interventi possono altresì essere direttamente rivolti ai genitori dei minori o ai componenti della rete familiare dei minori in situazione di disagio come sopra definiti, a supporto delle funzioni educative e relazionali.

Organizzazione del servizio

Il servizio di assistenza domiciliare minori si svolge dal lunedì al sabato durante tutto l'anno solare presso il domicilio degli utenti, e/o presso strutture/ambiti socio-educativi, ricreativi, culturali, sportivi etc sul territorio comunale e/o fuori dal territorio comunale.

Le prestazioni devono essere rese con estrema flessibilità oraria – ad esclusione delle fasce orarie notturne – comprendendo eventuali prestazioni in giornate festive anche infrasettimanali, qualora ritenuto necessario e previsto nel PEI.

L'attivazione del servizio e l'individuazione dei tempi di attuazione avviene su esplicita richiesta da parte dell'Assistente Sociale comunale, quale referente del Comune per il servizio.

Dovrà essere garantita l'individuazione dell'educatore ADM da parte del soggetto gestore *di norma* entro 15 giorni lavorativi dall'avvenuta presentazione del caso e comunque oltre i 30 gg verranno applicate le penali previste.

I Comuni validano, in accordo con il Servizio Tutela Minori e Famiglia (STMF) ove coinvolto, il personale proposto per i singoli casi.

L'attuazione del servizio dovrà prevedere il coinvolgimento della famiglia, del minore e delle altre eventuali servizi/agenzie coinvolte.

Per ogni situazione in carico dovrà essere elaborato un progetto educativo individualizzato (PEI), tenendo conto degli obiettivi e delle indicazioni dei servizi che hanno in carico la situazione familiare.

La definizione dei progetti educativi individualizzati, la loro gestione e verifica devono essere condotte secondo il metodo di lavoro di équipe con gli operatori che hanno in carico il caso e devono essere previsti per il personale educativo, all'interno del monte-ore assegnato, momenti da dedicare alla programmazione degli interventi, alla loro verifica, confronto e supervisione sui casi mediante lavoro di équipe almeno mensile. Il PEI dovrà essere aggiornato annualmente ogni qualvolta venga richiesto. Sul servizio svolto dagli operatori impiegati dalla cooperativa sono riconosciute ai singoli Comuni ampie facoltà di controllo.

L'intervento di assistenza domiciliare dovrà inoltre assicurare anche gli accompagnamenti e il trasporto del minore fuori dal domicilio, qualora richieste e rientranti nel PEI, per l'attuazione degli obiettivi previsti nonché per la conoscenza del territorio.

L'attività di accompagnamento e trasporto deve prevedere l'utilizzo di adeguati mezzi sia pubblici che privati e coperture assicurative, sui mezzi e sui trasportati.

In caso di utilizzo di mezzi propri da parte degli operatori dovrà essere garantito il rimborso delle spese sostenute.

Per le attività svolte sul territorio, nel PEI può essere prevista la possibilità di dotare l'educatore di un pocket money.

Il soggetto gestore dovrà indicare un Coordinatore del servizio.

Il coordinatore, oltre alla funzione di coordinamento e di programmazione degli interventi, dovrà supervisionare e garantire la qualità educativa e tecnico/ gestionale sul caso e sui casi, intese come:

-Garanzia della Qualità Educativa:

- coerenza tra operatività e mandato del Comune o della Tutela Minori e Famiglia come contenuti e declinati nel PEI;
- supervisione del Progetto educativo e delle attività dirette e indirette con il minore;
- presidio del raggiungimento degli obiettivi educativi;

-Garanzia della Qualità organizzativa e gestionale del servizio:

- tempestività e puntualità nelle comunicazioni;
- controllo dell'attività svolta;
- invio di tutti i documenti organizzativi e gestionali richiesti dal soggetto che affida il servizio;

Il coordinatore deve essere referente principale del servizio per ogni situazione di complessità ed emergenza sia da parte dell'educatore che da parte dei Servizi.

Attivazione del servizio

a) ADM attivata dal Servizio Sociale di Base

- L'assistente sociale di base propone il servizio alla famiglia e chiede all'ente gestore l'attivazione del servizio;
- L'ente gestore individua l'educatore entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta;
- Il Servizio Sociale di Base valida l'abbinamento dell'educatore al minore, in seguito ad un incontro di conoscenza e presentazione del caso;
- Avvio del servizio con presentazione dell'educatore alla famiglia e al minore in presenza dell'assistente sociale di base e del Coordinatore preferibilmente al domicilio - firma del Patto educativo tra la famiglia e il servizio sociale;
- Stesura del PEI da parte dell'educatore, definizione e condivisione dei contenuti in équipe.

b) ADM attivata dal Servizio Sociale di Base su richiesta del Servizio Tutela Minori e Famiglia

- Il Servizio Tutela Minori e Famiglia fa richiesta del servizio ADM tramite scheda presentazione utente e la invia al servizio sociale di base
- Il servizio sociale di base invia la scheda di richiesta attivazione del servizio all'ente gestore
- L'ente gestore individua l'educatore entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta

- Il Servizio Sociale di Base e il STMF validano l'abbinamento dell'educatore
- Incontro di conoscenza e presentazione del caso all'educatore da parte del STMF, con il coinvolgimento anche dell'assistente sociale di base e del STMF
- Avvio del servizio con presentazione dell'educatore alla famiglia e al minore da parte del STMF, eventualmente anche valutando il coinvolgimento dell'Assistente sociale di base - firma del Patto Educativo
- Stesura del PEI da parte dell'educatore, definizione e condivisione dei contenuti in equipe

Strumenti del servizio

L'ADM si avvale dei seguenti strumenti:

- *Scheda di Progetto* (se richiesta perviene da altro servizio diverso da SSB - come da modello)
- Patto educativo
- Progetto Educativo Individualizzato (PEI),
- Relazione sul minore,
- Report di Servizio,
- Strumento di monitoraggio delle presenze.

Il PEI dovrà essere elaborato in seguito al periodo di osservazione della durata massima di tre mesi dall'inizio dell'intervento, questo dovrà essere inviato al Servizio Sociale di base e al Servizio Tutela Minori e Famiglia ove coinvolto e dovrà contenere:

- osservazione del minore, del nucleo familiare e del contesto di vita;
- obiettivi a breve-medio-lungo termine;
- attività e strumenti che si intendono attivare al fine di raggiungere gli obiettivi e tempi di attuazione;
- strumenti e modalità di monitoraggio, verifica e valutazione.

Personale

Il servizio ADM dovrà essere effettuato da personale in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- diploma di educatore professionale,
- laurea in scienze dell'educazione/formazione o affine,
- laurea in psicologia/pedagogia o affine,
- laurea ad indirizzo sociale o affine

Il personale deve essere dotato della dotazione strumentale (materiali, automezzi, pocket money) adeguata agli interventi previsti per ciascun minore nel rispettivo progetto di intervento.

Il coordinatore, oltre ad essere in possesso di idoneo titolo di studio come sopra indicato, deve avere maturato almeno 3 anni di esperienza nel ruolo di coordinamento in servizi educativi analoghi. Il coordinatore deve garantire reperibilità dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 20:00.

Deve essere garantita l'attività di supervisione clinica sui casi e una formazione specifica su tematiche attinenti al servizio per almeno 20 ore all'anno.

Deve essere predisposto e presentato un programma formativo annuale.